

Oggetto: Condono edilizio - terza fase di attuazione autocertificazione - Comunicato ai cittadini

*“La totalità delle domande di condono presentate nel corso degli anni ai sensi delle normative di condono edilizio (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 e L.R. 10/04) è pari a 85.500.*

*Le procedure comunque adottate negli anni per l'esame delle domande di condono hanno consentito l'evasione di circa 35.150 pratiche nel mentre è in corso l'istruttoria per circa 25.000 pratiche.*

*Nelle precedenti due fasi di attuazione della procedura in autocertificazione ai sensi della delibera di G.C. n. 4981/06 e successive non si è avuto quindi adesione a tale procedura da parte di circa 25.350 potenziali proprietari di immobili abusivi per i quali risultano presentate domande di condono edilizio.*

*Ciò può essere presumibilmente dovuto alla mancata conoscenza da parte degli attuali proprietari della facoltà concessa dall'Amministrazione di ottenere la legittimazione dell'opera abusiva mediante procedura in autocertificazione. Infatti le comunicazioni inviate dall'Amministrazione in relazione alla procedura in autocertificazione sono state inoltrate solo ai cittadini che risultano originari richiedenti la sanatoria, i cui nominativi e relativi recapiti sono stati rilevati dai database costituenti l'archivio delle domande di condono in possesso dell'ufficio, e non anche ai loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo; questa ipotesi, assai numerosa, riguarda le domande relative agli immobili che, successivamente alla richiesta di sanatoria, sono state vendute, donate o sono cadute in successione, di modo che all'Ufficio Condono (non esistendo in nessuna delle tre leggi citate che hanno prorogato il condono, alcun obbligo di notificare al Comune il cambio di proprietà) non esiste traccia del mutamento di titolarità dell'immobile per il quale era stata avanzata richiesta di condono.*

*In conseguenza di quanto detto i nuovi acquirenti sono del tutto ignoti all'Amministrazione e quindi ad essi non è stata inviata alcuna comunicazione sulla opportunità di concludere l'iter della sanatoria con il meccanismo dell'autocertificazione.*

*Ovviamente in danno di questi cittadini si è, in modo del tutto involontario (sia da parte dell'Amministrazione Comunale, sia da parte dei rispettivi danti causa) consumata una disparità di trattamento in quanto non è stata data a costoro la possibilità di avvalersi della procedura semplificata adottata dalla ricordata deliberazione n. 4981/06 e sue proroghe.*

*Da questa constatazione è sorta l'esigenza da parte dell'Amministrazione di adottare una **terza fase di autocertificazione** e con delibera n. **612 del 13 agosto** u.s. sono stati riaperti i termini di presentazione della modulistica fissando al **31/12/2015 il nuovo termine di scadenza**.*

*Pertanto, chiunque abbia acquistato un immobile con contratto nel cui testo è precisato che il cespite ha formato oggetto di richiesta di condono e non abbia ancora attivato le procedure semplificate attraverso il meccanismo dell' autorcertificazione ai sensi della delibera di Giunta Municipale del 21/11/2006, può avvalersi di tale procedura in certificazione in virtù dei nuovi termini fissati con quest'ultima deliberazione, allegando alla modulistica della stessa autocertificazione copia autentica dell'atto di acquisto o di donazione, oppure copia della denuncia di successione.”*

Il Dirigente ad interim

***Dott.ssa Rosanna Costagliola***